



## Tribunale di Rieti

Prot. 126/16 INT.

### PROTOCOLLO

per la **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA**

(**LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67**)

Modalità operative di applicazione della Legge 67/2014 : *“Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”*.

La Parti firmatarie :

Presidente del Tribunale di Rieti dott. Francesco Mele

Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Rieti dott. Giuseppe Saieva

U.E.P.E. di Viterbo e Rieti nella persona del direttore reggente dott.ssa Laura Borsani

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti Avv. Gianluca Graziani

Camera penale Avv. Italo Carotti

ritenendo che la collaborazione tra Magistratura, Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Avvocatura possa consentire il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è proposto mediante la novella legislativa citata in oggetto, condividono l'intento di:

- Predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- Garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- Agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova;
- Ridurre i carichi lavorativi del sistema giudiziario e contrastare anche il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato.

Le parti firmatarie convengono che:

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità a cui eventualmente aggiungere attività di volontariato di rilievo sociale, che sarà indicata dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E. o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Analogamente, l'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all'U.E.P.E., le condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

In considerazione di quanto sopra, si individuano le seguenti

### **MODALITA' OPERATIVE:**

#### **1.- LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA**

La domanda di predisposizione del programma di trattamento, come di seguito specificata, deve essere presentata dall'interessato dal difensore munito di procura speciale a mezzo pec a [uepe.viterbo@giustiziacert.it](mailto:uepe.viterbo@giustiziacert.it) ; ovvero a mezzo deposito effettuato personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale all'U.E.P.E. territorialmente competente in base al luogo di residenza o di domicilio dell'imputato (se diverso dalla residenza).

E' auspicabile che sia lo stesso interessato a presentare la domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell'U.E.P.E., altrimenti il medesimo, se libero, prenderà contatto con l'U.E.P.E. per concordare la data del colloquio iniziale, da svolgersi almeno 4 mesi prima dell'udienza se fissata e, in mancanza entro 30 giorni.

E' resa disponibile attraverso il sito del Tribunale la modulistica predisposta dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna (modello allegato) appositamente strutturata con riferimento agli elementi istruttori utili alla elaborazione dell'indagine sociale e del programma di trattamento.

Nella richiesta l'interessato dovrà in ogni caso indicare:

- dati anagrafici;
- autocertificazione relativa alla residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico;
- indicazioni relative all'imputazione e all'autorità procedente (titolo di reato – autorità procedente – N.R.G. o R.G.N.R.);
- indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare/attività lavorativa/formativa ;
- indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, stato di disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcooldipendenza o la presenza di patologie;
- dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es: straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
- indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'imputato si propone di svolgere, comprensiva della dichiarazione di disponibilità dell'Ente ospitante;
- indicazioni relative all'attività risarcitoria effettuata o da effettuare/attività riparatoria/eventuale programma di mediazione penale .

#### **1.A.- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA**

Alla richiesta è necessario allegare eventuale documentazione attestante quanto dichiarato, in particolare per quanto attiene alla disponibilità dell'Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità e alle modalità previste o già effettuate per il risarcimento del danno. Se la documentazione attinente il risarcimento non è immediatamente disponibile al momento della

richiesta, sarà cura dell'interessato produrla successivamente all'U.E.P.E., in tempo utile per l'elaborazione del programma.

E' necessario inoltre allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto dichiara di non aver usufruito in precedenza della sospensione con messa alla prova.

#### 1.B - ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE

L'U.E.P.E. territorialmente competente rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta con l'indicazione del numero di protocollo e della data.

In caso di giudizio direttissimo, che può non consentire la redazione di una richiesta compiuta, è comunque necessario che l'U.E.P.E. rilasci una attestazione di presa in carico da produrre all'Autorità giudiziaria in modo che sulla sua base possa essere rinviato il processo per dare modo all'interessato di predisporre la richiesta di programma di trattamento, da effettuare entro il termine di 10 giorni.

Nel caso in cui l'istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, si richiede al difensore di comunicare all'U.E.P.E., non appena possibile, le informazioni relative all'Autorità giudiziaria procedente ed alla data dell'udienza .

#### 2. -VERIFICA PRELIMINARE SULLA AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

Alla prima udienza e, comunque, sino all'apertura del dibattimento, l'interessato deposita l'attestazione rilasciata dall'U.E.P.E. di cui al punto 1.b avanti al Giudice.

Se l'istanza è presentata nella fase delle indagini preliminari va depositata (se occorre unitamente all'atto di opposizione ex art. 464 bis c.p.p.) presso la cancelleria del G.I.P. che ne curerà l'immediata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti perché il P.M. possa esprimere o meno il suo consenso e, in caso positivo, perché formuli l'imputazione se non ancora compiutamente formulata.

Ricevuta l'istanza, il Giudice, GIP, previa fissazione dell'udienza ex art. 464 ter c.p.p. o in udienza preliminare, oppure il Giudice del dibattimento alla prima udienza, valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova rispetto ai seguenti elementi:

1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 ;
3. l'imputato abbia espresso il suo consenso;
4. l'imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova;
5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
6. che possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione (es. tipo e durata disponibilità fornita per svolgere LPU, eventuali dichiarazioni spontanee dell'imputato/indagato condotte riparatorie o risarcitorie in corso) che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Il Giudice informa l'U.E.P.E. territorialmente competente circa l'esito della valutazione trasmettendo all'U.E.P.E. copia del verbale contenente comunicazione della data di rinvio (adempimento a cura della cancelleria) con indicazione della durata del programma della messa alla prova (di cui al punto n. 7), ovvero la dichiarazione di inammissibilità.

E' ammessa, seppure in via eventuale l'informazione all'U.E.P.E. circa l'ammissibilità dell'istanza e la data dell'udienza per tramite dell'avvocato difensore, esclusivamente in forma scritta e per posta certificata, se disposto dal giudice nel verbale di udienza.

In caso di positiva deliberazione, il Giudice rinvia l'udienza, previa valutazione dei presupposti dell'eventuale sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 co. 1 n. 3 C.P., di almeno quattro mesi per consentire all'U.E.P.E. di procedere con gli adempimenti richiesti (elaborazione dell'indagine sociale e del programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p.)

### 3. - INDAGINE SOCIALE E FAMILIARE ED ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite l'assistente Sociale incaricato, all'espletamento dell'indagine sociale e familiare e all'elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d'intesa con l'interessato che lo sottoscriverà per accettazione. A ciò potrà contribuire, qualora necessario, anche uno psicologo dell'U.E.P.E.. Esaminate le domande e la documentazione allegata, l'U.E.P.E., a seguito di indagine socio-familiare, redigerà il programma di trattamento nei tempi concordati e lo trasmetterà all'autorità giudiziaria, con le eventuali considerazioni che lo sostengono;

### 4. - PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

Il Programma di trattamento viene elaborato sulla base della traccia predisposta dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna (allegato).

I Programmi di trattamento sono elaborati, in accordo con i diretti interessati, con modalità individualizzate, calibrando le prescrizioni in relazione alle caratteristiche personali e socio-familiari degli stessi.

In linea generale non si prevede di inserire nel Programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di nuovi reati ed a tutelare la persona offesa. In particolare è necessario che il domicilio indicato dall'interessato sia compatibile con le esigenze di tutela della persona offesa. Il Programma di trattamento specifica nel dettaglio gli impegni e le responsabilità che l'interessato accetta di sostenere nel corso della misura, anche sotto il profilo della revisione critica e della riparazione rispetto alle condotte poste in essere.

La proposta di Programma, condivisa formalmente con l'interessato che vi apporrà la sua firma, verrà trasmessa al Giudice competente ed al Pubblico ministero competente insieme all'indagine socio-familiare (informazioni e valutazioni), nella quale saranno evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

La Cancelleria e la segreteria sottoporranno immediatamente al Giudice ed al P.M. titolare dell'indagine la proposta di programma.

Il Giudice competente potrà integrare o modificare il programma inserendo eventuali prescrizioni limitative o dettando modalità inerenti il risarcimento del danno.

Sarà facoltà del Giudice disporre o meno per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e gli altri obblighi che riterrà necessari per il positivo svolgersi della misura ed individuare l'organo di P.G. da incaricare per la vigilanza delle prescrizioni;

### 5.1- Elementi del programma di trattamento

#### Lavoro di Pubblica Utilità

Elemento fondamentale risulta essere l'attivo coinvolgimento dell'utente per fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine ed all'elaborazione del programma, risultando imprescindibile che sia l'utente a contattare l'Ente per lo

11

svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, le cui modalità , ivi compresa l'articolazione giornaliera, verranno comunicate dall'utente stesso all'U.E.P.E. per condividerne il contenuto nella Proposta di Programma per la messa alla prova. Ciò sulla falsariga della buona prassi adottata per il Lavoro di Pubblica Utilità (art. 186 e 187 Codice della Strada), alla quale si rinvia per quanto compatibile.

In attesa della stipula delle Convenzioni da parte dei Tribunali di cui all'art 8 della L. 67/2014, si indicano agli utenti gli Enti convenzionati con il Tribunale di Rieti per i L.P.U ex Codice della Strada, ovvero la possibilità di acquisire anche presso altri Enti o Associazioni la disponibilità all'accoglienza, fermo restando l'adempimento dell'obbligo assicurativo e la disponibilità dell'Ente di assumere gli impegni di cui alla convenzione allegata.

#### Mediazione

Per quanto riguarda la mediazione, l'U.E.P.E. richiede una disponibilità dell'imputato nei casi in cui vi sia una vittima identificata del reato. In tal caso verrà valutata in base alla tipologia di reato ed alla situazione socio-familiare del soggetto, la disponibilità di strutture idonee a mettere in atto attività finalizzate alla mediazione/riparazione, ovvero si proporrà in alternativa un adempimento di carattere riparatorio concordato con l'imputato, rinviando alla decisione del Giudice sul singolo caso.

#### Riparazione/ Risarcimento del danno

Riguardo ad eventuali adempimenti riferiti al risarcimento del danno, l'U.E.P.E. acquisirà agli atti la documentazione prodotta dall'interessato rispetto alle azioni risarcitorie eventualmente intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità ad intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie, anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto dell'indagine sociale.

L'attività di volontariato può essere svolta in tali casi presso lo stesso Ente dove si svolge il Lavoro di Pubblica Utilità .

#### 6.- AMMISSIONE DELLA MESSA ALLA PROVA O RIGETTO

Il Giudice, sentite le parti, valutato il programma di trattamento ed effettuate le eventuali modifiche o integrazioni, decide con Ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando, in caso di accoglimento, il periodo di sospensione del procedimento e la durata della messa alla prova indicando ove possibile il numero di giorni o di ore di Lavoro di Pubblica utilità che l'imputato dovrà effettuare.

Il Giudice rinvia poi ad altra udienza per la valutazione dell'esito della stessa. L'udienza sarà fissata almeno 60 giorni dopo il termine della messa alla prova per la valutazione dell'esito.

#### 7.- Durata della messa alla prova

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento **indicativo e non vincolante** dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce omogenee di pena, nei limiti della pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Il periodo massimo di durata della messa alla prova è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.

Rimane comunque riservata al Giudice la determinazione della durata della messa alla prova in relazione al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo edittale e che si presentino di disvalore modesto, tenuto conto:

- della pena edittale prevista per il reato commesso;

- dell'indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità;
- sarà cura del Giudice specificare nelle prescrizioni quanti giorni duri il periodo di lavoro di pubblica utilità e che il computo di una singola giornata lavorativa corrisponda ad un periodo compreso tra le due e le otto ore giornaliere secondo il calendario concordato dall'ente con il soggetto, compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute di questi;

#### FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 10 giorni a 1 mese.

#### FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi.

#### FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi.

#### FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi.

#### FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi.

#### FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (*reati a citazione diretta a giudizio*) : periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi .

#### 8.- Fase attuativa

In caso di accoglimento dell'istanza la Cancelleria del Giudice competente trasmette il provvedimento a mezzo pec all'U.E.P.E. dove è stata presentata l'istanza e dove dovrà essere sottoscritto il verbale di accettazione.

Il Tribunale effettuerà comunicazione all'U.E.P.E. anche in caso di rigetto dell'istanza per consentire la chiusura della pratica.

L'interessato si recherà all'U.E.P.E. non oltre 30 gg. dalla comunicazione o notifica del provvedimento per la sottoscrizione del verbale, dalla data del quale decorre il periodo di messa alla prova.

Copia del suddetto verbale sarà inviata con immediatezza dall'U.E.P.E. al Giudice competente presso la cancelleria al relativo indirizzo pec.

Se al momento della sottoscrizione delle prescrizioni sia venuta meno nel frattempo ed anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'U.E.P.E. non procederà alla sottoscrizione, dandone immediata notizia scritta al Giudice che procede e proponendo, se possibile, un diverso Ente.

#### 9.- FASE ESECUTIVA

Durante la messa alla prova l'U.E.P.E. locale controllerà l'attuazione del Programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice in caso di eventi critici comunicato dall'ENTE dove si svolge il lavoro di pubblica utilità, o verificati dall'U.E.P.E. nel corso dei contatti periodici con l'interessato.

In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, l'U.E.P.E. ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.

L'U.E.P.E. inoltre relazionerà alla conclusione della misura e sulla regolarità del suo svolgimento entro un mese dalla conclusione e comunque in tempo utile per l'udienza di valutazione della messa alla prova dopo aver acquisito agli atti copia del registro delle presenze e relazione dell'Ente dove si è svolto il Lavoro di Pubblica utilità.

Si precisa che la durata della sospensione del procedimento può non coincidere con la durata del lavoro di pubblica utilità, che come si è detto costituisce un elemento del Programma di Trattamento, certamente necessario e imprescindibile, ma effettuabile anche in un periodo di tempo inferiore alla durata della complessiva sospensione del procedimento con messa alla prova, che comprende anche ulteriori elementi trattamentali.

#### 9.1- MODIFICHE TEMPORANEE

Eventuali modifiche temporanee di carattere sostanziale degli impegni previsti nel Programma di trattamento potranno essere disposte dall'Autorità Giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata dall'U.E.P.E. con parere.

Il semplice spostamento di giornate di lavoro presso l'Ente di inserimento, concordato con l'Ente e tale da lasciare invariata la quantità di LPU complessivamente effettuata, non necessita di autorizzazione, bensì verra' annotata dall'ENTE e comunicata all'U.E.P.E. dall'interessato.

#### 9.2- REVOCA O RIDUZIONE DEL PERIODO DI MESSA ALLA PROVA

L'U.E.P.E. locale potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art.141 ter disposizioni attuazione Cpp.).

#### 9.3 - SCADENZA CONVENZIONE

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'U.E.P.E. appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.

#### 9.4 -PROROGA DEL TERMINE PER GRAVI MOTIVI

Il termine per l'adempimento del Programma di trattamento può essere prorogato su istanza di parte dall'Autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art.464 quinquies Cpp. .

#### 9.5 - INTERRUZIONE

Nel caso in cui si rilevi la interruzione nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'U.E.P.E. ne darà tempestiva notizia al Giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della prosecuzione del giudizio.

#### 9.6.- ESTINZIONE DEL REATO

All'esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il Giudice dichiari l'estinzione del reato, la Cancelleria competente invierà all'U.E.P.E. il Provvedimento di estinzione, necessario all'U.E.P.E. per motivi amministrativi, tra i quali l'annotazione sul Sistema SDI.

#### 10. COMUNICAZIONI

Si da atto che tutte le comunicazioni tra gli Uffici indicate nel protocollo saranno effettuati a mezzo pec, ai seguenti indirizzi:

- U.E.P.E. [uepe.viterbo@giustiziacert.it](mailto:uepe.viterbo@giustiziacert.it) oppure

- TRIBUNALE UFFICIO GIP: [gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.rieti@giustiziacert.it)
- TRIBUNALE UFFICIO DIBATTIMENTO: [dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it)
- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI: [dirigente.procura.rieti@giustiziacert.it](mailto:dirigente.procura.rieti@giustiziacert.it)

Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione via pec per le comunicazioni saranno effettuate via mail a:

U.E.P.E. [segreteria.technica.uepe.viterbo@giustizia.it](mailto:segreteria.technica.uepe.viterbo@giustizia.it)

#### 11.- CONVENZIONI

Viene approvato e si allega lo schema di convenzione che il Tribunale di Rieti sottoscriverà con gli Enti disponibili allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. L'U.E.P.E. sin da ora ratifica quanto previsto nella Convenzione.

#### 12.- OSSERVATORIO PERMANENTE MAP

Il seguente protocollo è a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedure entro 12 mesi dalla sottoscrizione.

Si istituisce un Osservatorio permanente MAP, costituito tra i firmatari del protocollo.

Si nomina referente l'Avv. Gianluca Graziani e all'indirizzo [gianluca.graziani@iol.it](mailto:gianluca.graziani@iol.it) possono essere indirizzati da parte dei Giudici, dell'Avvocatura e dell'U.E.P.E. tutte le questioni e problemi collegati all'attuazione delle norme sull'istituto della messa alla prova. Tali questioni, che saranno rese comuni a tutti coloro che partecipano al Protocollo via mail, saranno affrontate in riunioni periodiche semestrali.

Si allegano:

- Schema dell'istanza finalizzata all'elaborazione di un programma di trattamento da presentare all'U.E.P.E. competente e attestazione di avvenuta ricezione dell'istanza stessa, rilasciata dall'U.E.P.E.: **Allegato 1**
- Proposta di programma di trattamento: **Allegato 2**
- Elenco dei territori di competenza dell'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti aggiornato alla data odierna: **Allegato 3**
- Schema della convenzione: **Allegato 4**

RIETI 14/7/2016

Il Presidente del Tribunale di Rieti



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti



Il Direttore dell'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti



La Camera penale di Rieti



# **Allegato 1**



*Ministero della Giustizia*  
 DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
 domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
 CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

CHIEDE

- per se stesso;
- per il/la Sig.re/ra \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, in qualità di suo Procuratore Speciale,

*l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", relativamente all'imputazione per il reato di \_\_\_\_\_, in relazione al procedimento penale n. \_\_\_\_\_ presso il Tribunale/GIP di \_\_\_\_\_*  
 A tale fine dichiara:

- 1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: \_\_\_\_\_
- 2) di svolgere la seguente attività lavorativa: \_\_\_\_\_
- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_;
- 4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: \_\_\_\_\_
- 5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si attesta che il/la Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, ha presentato:

personalmente;

tramite Procuratore Speciale: \_\_\_\_\_

*la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione:* \_\_\_\_\_

Verificata la completezza degli atti presentati, la suddetta richiesta è stata acquisita il \_\_\_\_\_ con protocollo n. \_\_\_\_\_

Roma,

Il Direttore

# **Allegato 2**



*Ministero della Giustizia*  
 DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 bis codice di procedura penale)**

relativa a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

con riferimento al procedimento n. \_\_\_\_\_ pendente presso \_\_\_\_\_

Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente **programma di trattamento**

l'imputato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna a:

1. mantenere contatti frequenti con l'U.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora, che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato,
3. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso \_\_\_\_\_ col compito di \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ ore giornaliere nei seguenti giorni della settimana \_\_\_\_\_ (l'Ente ha fornito la propria disponibilità, che si allega / o descrivere le modalità di acquisizione)
4. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:
  - a) adesione ad un percorso di mediazione penale: \_\_\_\_\_
  - b) prestazioni di tipo risarcitorio: \_\_\_\_\_
5. svolgere le seguenti attività:
  - o attività di volontariato presso \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, con compiti di \_\_\_\_\_ nei giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;
  - o percorso di riflessione critica sulle condotte antigiuridiche, o di educazione alla legalità, ecc.: \_\_\_\_\_

L'imputato, inoltre, vista la situazione descritta nella relazione di indagine:

6. svolgerà la/le seguente/i attività (lavoro, formazione, programma terapeutico, e/o di integrazione sociale) \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

presso \_\_\_\_\_ con le seguenti modalità:

7. rispetterà le seguenti prescrizioni (relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali, ecc.): \_\_\_\_\_

8. altro rilevante (impegni familiari, sociali, ecc.): \_\_\_\_\_

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'U.E.P.E..  
Le deroghe temporanee ed urgenti potranno essere autorizzate dall'U.E.P.E.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma dell'imputato per accettazione

Il Funzionario di servizio sociale

Il Direttore (o suo delegato)

# **Allegato 3**

## **TERRITORI DI COMPETENZA DELL'UEPE DI VITERBO E RIETI**

- Tutti i comuni della provincia di **VITERBO**
- Tutti i comuni della provincia di **RIETI**
- I seguenti comuni della provincia di **ROMA**:
  - Fiano Romano
  - Filacciano
  - Nazzano
  - Ponzano Romano
  - Torrita Tiberina
  - Civitavecchia
  - Allumiere
  - Bracciano
  - Campagnano Romano
  - Nerola

# **Allegato 4**



## TRIBUNALE DI RIETI

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA EX ART. 168-BIS COD.PEN.

#### PREMESSO CHE:

- 1) la legge 28.04.2014 n. 67 prevede le ipotesi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un'attività non retribuita (non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi), affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'interessato, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
- 2) l'art. 168 bis c.p. come introdotto dall'art. 3 della L. 67/2014 stabilisce che: "la prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore".
- 3) la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva ( art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena ( art.165 cod.pen.)
- 4) Come espressamente previsto dal D.M. 8/6/2015, n. 88 (adottato ai sensi dell'art. 8 della L. 67/2014), l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stabilite con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, per cui vanno stipulate anche per le ipotesi di messa alla prova idonee convenzioni con enti o organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.M.,
- 5) il Ministero della Giustizia, con il predetto atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- 6) il Tribunale di Rieti, già con nota prot. n. 1450/14 del 19.11.2014, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Rieti per far svolgere presso dette strutture lavori di pubblica utilità nei casi di condanna per reati relativi al Codice della strada, al DPR 309/1990 in materia di stupefacenti e delle ipotesi di cui all'art. 165 c.p. ed ha proceduto il 30/07/2015 a prendere preliminari accordi con l'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti per favorire contatti tra gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. citato ed il Tribunale di Rieti per la stipulazione di convenzioni anche per l'Istituto della messa alla prova;

7) L'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti ha approvato lo schema di convenzione con la sottoscrizione del protocollo in data 14/07/2016

**considerato che**

l'ente presso il quale possa essere svolto lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

**si stipula**

la seguente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Francesco Mele, Presidente del Tribunale di Rieti, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

e

**il Comune di (di seguito "l'Ente"), in persona del Sindaco , nato a il .**

**Art. 1**

**Attività da svolgere**

L'Ente, alla luce della normativa indicata in premessa, consente contemporaneamente l'impiego di un numero massimo di \*\*\* soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto Ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 8/6/2015, n. 88, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

**Art. 2**

**Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli interessati in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario di ammissione dell'interessato alla messa alla prova, secondo il progetto approvato, con indicazione del tipo e durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8/6/2015, n. 88 si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto.

La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

Le prestazioni di cui al presente accordo non dovranno sottrarre posti di lavoro ma dovranno consistere in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto interessato è destinato.

Lo svolgimento dell'attività sarà definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale", nel quale sarà reso evidente:

- il nominativo dell'interessato;
- il nominativo del referente dell'Ente e dell'incaricato, se diverso dal referente;
- la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione;
- la sede dell'impiego;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana, nonché le mansioni prevalenti;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo dovrà essere sottoscritto dall'interessato e dal referente incaricato per l'Ente, alla data di avvio dell'attività.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale.

La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa.

L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.

In ogni caso la prestazione lavorativa non resa, anche per malattia o infortunio documentati, per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. 8/6/2015, n. 88.

L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario

sara' comunicato, anche per le vie brevi, dall'Ente all'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti (o all'U.E.P.E. che segue il trattamento). Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilita' per la messa alla prova.

### **Art. 3**

#### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dall'art. 3 del D.M. 8/6/2015, n. 88, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori sono:

- 1) - , in qualità di ;
- , in qualità di ;

(di seguito “ i Coordinatori”)

2) i soggetti che saranno individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo interessato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi sopraindicati.

L'Ente, su richiesta dell'interessato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione di disponibilità a far svolgere il lavoro di Pubblica Utilità, indicando le mansioni, i giorni e l'orario di lavoro.

### **Art. 4**

#### **Modalità di trattamento**

L'Ente garantisce la conformita' delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In nessun caso l'attivita' potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.

### **Art. 5**

#### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai interessati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei soggetti che svolgono lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

### **Art. 6**

#### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'U.E.P.E. tramite un funzionario incaricato (oltre all'Autorità di P.G. indicata eventualmente dal Giudice in sede di ammissione della messa alla prova), effettuerà gli accertamenti sulla regolarità

della prestazione con le modalità proprie del servizio rapportandosi con il referente indicato dall'Ente.

L'Ente ospitante, attraverso il referente sopra indicato, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'acquisizione di copia del registro delle presenze.

Al termine del lavoro di pubblica utilità l'Ente produrrà la redazione inviandola all'U.E.P.E. via pec al seguente indirizzo: [uepe.viterbo@giustiziacert.it](mailto:uepe.viterbo@giustiziacert.it) oppure [segreteria.technica.uepe.viterbo@giustizia.it](mailto:segreteria.technica.uepe.viterbo@giustizia.it).

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, ne darà immediata notizia all'U.E.P.E.

Analogamente l'Ente ospitante darà immediata notizia all'U.E.P.E. di qualsivoglia problematica relativa allo svolgimento della prestazione, nonché alla sospensione o alla interruzione della prestazione da parte dell'interessato.

#### **Art. 7**

#### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### **Art. 8**

#### **Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti ( 2016) e si intende **tacitamente rinnovata per lo stesso periodo (3anni)**, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza della convenzione, originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione sarà trasmessa ai Magistrati e alle Cancellerie della Sezione Penale del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari Penali.

Rieti,

Il Presidente Dott. Francesco Mele

\_\_\_\_\_

Il Direttore Dott.

\_\_\_\_\_

Per l'Ente

Il Sindaco

\_\_\_\_\_